



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **5** del **05 GEN. 2023**

OGGETTO: trattenimento in servizio del Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia a tempo indeterminato dott. Amatore Gianluigi Sartorio.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE UOC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data **05 GEN. 2023**
proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

l'allegata

Il responsabile del procedimento
Direttore UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse
Umane

Dott. Vito Nicolai

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 5 del 05 GEN. 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR n. XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Premesso che:

- il dott. Amatore Gianluigi Sartorio, matricola 837700, è dipendente di questa Azienda in qualità di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia a tempo indeterminato;
- con istanza del 16/05/2022, protocollo generale n. 7949 del 17/05/2022, il dott. Amatore Gianluigi Sartorio, nato il 05/07/1956, ha chiesto di rimanere in servizio sino al raggiungimento del limite massimo di 70 anni di età;

Precisato che:

- per stabilire il limite di età previsto per il collocamento a riposo di ufficio dell'interessato e quindi la decorrenza del trattenimento in servizio occorre far riferimento alla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 08/03/2012 che ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011. In particolare detta circolare chiarisce che *"una volta raggiunto il limite di età ordinamentale"* – stabilito in 65 anni per il personale medico del S.S.N. dall'art. 15 *nonies* del D.Lgs. 502/1992, novellato dall'art. 22 della L. 183/2010 – *"l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto a pensione"*;
- il dott. Amatore Gianluigi Sartorio raggiungerà il citato requisito minimo per il diritto a pensione (67 anni di età unitamente ad almeno 20 anni di contributi) il 05/07/2023;

Richiamata la deliberazione n. 295 del 06/07/2017 di approvazione del regolamento aziendale in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che, agli artt. 8, 9 e 10, individua i criteri di scelta che possono favorire una possibile accettazione o una non accettazione della richiesta del trattenimento in servizio del dipendente oltre il limite ordinamentale (67 anni di età);

Considerato che la particolarità della disciplina e la qualifica del richiedente non consentono, sul mercato del lavoro, agevoli ed immediate possibilità di sostituzione, con conseguente difficoltà nel programmare una sua immediata sostituzione;

Richiamati:

- l'art. 15-*nonies* comma 1 del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 – "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. n. 421 del 23/10/1992, modificato dall'art.



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 5 del 05 GEN. 2023

22 della L. n. 183 del 04/11/2010, che stabilisce: *"Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti (...)";*

- il punto 2.3.2 della Circolare n. 2 del 19/02/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, riguardante "il regime speciale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario", il quale conferma che: *"(...) Continua quindi a valere per tutti i dirigenti medici e del ruolo sanitario (dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica) la possibilità, previa istanza, di permanere in servizio oltre i sessantacinque anni di età per raggiungere i 40 anni di servizio effettivo, purché non sia superato il limite dei 70 anni di età (...)";*
- l'art. 5 bis comma 2 del D.L. n. 162 del 30/12/2019 - "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.", convertito con modificazioni dalla L. n. 8 del 28/02/2020, che stabilisce: *"Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età";*
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica) DFP-004727-P-25/01/2021 che chiarisce e conferma la possibilità per le amministrazioni pubbliche di accettare le richieste di trattenimento in servizio da parte dei dirigenti medici anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo secondo le modalità ivi indicate;

Considerato che:

- l'Azienda, a partire dal 05/07/2023, data del raggiungimento del requisito minimo per il diritto a pensione del dipendente (67 anni di età unitamente ad almeno 20 anni di contributi), può comunque procedere, come stabilito dal regolamento aziendale, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, con un preavviso di almeno 6 mesi dalla data di cessazione;
- l'eventuale risoluzione unilaterale, oltre a risolvere il rapporto di lavoro subordinato ed il contratto individuale, determinerà anche la cessazione di ogni eventuale incarico in corso alla data da cui ha effetto, ancorché detto incarico abbia scadenza successiva a tale data;

Su proposta del Dirigente dell'Unità Operativa Complessa Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane;

Dato atto che, come attestato dalla competente UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 5 del 05 GEN. 2023

Ritenuto pertanto di accogliere l'istanza del dott. Amatore Gianluigi Sartorio e di procedere al trattenimento in servizio del dipendente a partire dal 06/07/2023 e fino al limite massimo del 05/07/2026 (compimento del settantesimo anno di età del dipendente) per i motivi espressi nei punti precedenti;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di accogliere l'istanza del dott. Amatore Gianluigi Sartorio e di procedere al trattenimento in servizio del dipendente a partire dal 06/07/2023 e fino al limite massimo del 05/07/2026 (compimento del settantesimo anno di età del dipendente);
2. di dare atto che a partire dal 05/07/2023, data del raggiungimento del requisito minimo per il diritto a pensione del dipendente (67 anni di età unitamente ad almeno 20 anni di contributi), l'Azienda può comunque procedere, come stabilito dal regolamento aziendale, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, con un preavviso di almeno 6 mesi dalla data di cessazione;
3. di dare atto che l'eventuale risoluzione unilaterale, oltre a risolvere il rapporto di lavoro subordinato ed il contratto individuale, determinerà anche la cessazione di ogni eventuale incarico in corso alla data da cui ha effetto, ancorché detto incarico abbia scadenza successiva a tale data;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Direttore dell'Unità Operativa Complessa Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane;
6. di trasmettere il provvedimento agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti;
7. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;




DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. ⁵ del **05 GEN. 2023**

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)


IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ex L. 241/90: dott. Nicolai Vito 
Pratica trattata da: dott. Carmelo Gelsomino
(Atti n. 2022.1.4.10)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. ⁵ del 05 GEN. 2023

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 05 GEN. 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine di cui n. // .allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Paolo Leone

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto